

“SUPERAMENTO DELLA CONTENZIONE MECCANICA NEI LUOGHI DI CURA DELLA SALUTE MENTALE”: IMPORTANTE DOCUMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Sul quotidiano on-line Superando.it, in data 9 settembre 2021, è stato pubblicato un articolo dal titolo *“L'ennesima tragica storia di contenzione”*, relativo al decesso – avvenuto nella Rsa Casa Serena di Sanremo (Im) – di un'anziana «soffocata» dalle cinghie di contenzione che la tenevano immobilizzata nel proprio letto. In seguito alla denuncia presentata dai parenti della vittima, la Magistratura competente ha avviato le relative indagini, che dovranno chiarire se il ricorso ai mezzi di contenzione fosse giustificato e, nel caso, se siano stati applicati correttamente o meno, nonché eventuali responsabilità per la morte della paziente.

Quanto emerge da questa drammatica e purtroppo non isolata vicenda è certamente la necessità di un maggior controllo sull'utilizzo dei mezzi di contenzione meccanica per i malati non autosufficienti e un intervento mirato sugli standard delle strutture residenziali per persone con disabilità e/o malati non autosufficienti, poiché spesso l'utilizzo, anche massiccio, della contenzione viene “giustificato” dai gestori dei servizi con la scarsità di personale impiegato.

A proposito di misure di restrizione intenzionale dei movimenti o del comportamento volontario del soggetto, il 9 aprile 2021 il Ministero della Salute ha approvato un documento dal titolo *“Superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale”*, che, dopo aver analizzato il problema presenta sette raccomandazioni volte al superamento dell'utilizzo dei mezzi di contenzione.

La contenzione meccanica viene definita dal Ministero della Salute come *“la pratica volta a limitare o impedire il movimento volontario di una persona in cura, allo scopo dichiarato di evitare che procuri danno a sé o ad altri”*, definendola senza mezzi termini *“un atto di limitazione della libertà personale, lesivo della dignità e dei diritti della persona”*. Come ricordato nel documento, anche *“il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb) definisce la contenzione ‘una violazione dei diritti fonda-*

mentali della persona’ il cui superamento deve essere considerato ‘un tassello fondamentale nell'avanzamento di una cultura della cura in linea con i criteri etici generalmente riconosciuti e applicati in ogni altro campo sociosanitario’ [poiché] ‘il rispetto dell'autonomia e della dignità della persona è il presupposto per un intervento terapeutico efficace’” (1).

Osserva il Ministero della Salute che *“nei servizi che ricorrono alla contenzione, in particolare negli Spdc [Servizi psichiatrici di diagnosi e cura, ndr], sono attuate di norma altre limitazioni delle libertà personali: la porta chiusa; le perquisizioni e le spoliazioni delle persone al momento del ricovero, e perfino dei familiari in visita, da oggetti di uso comune, riconosciuti dall'organizzazione come pericolosi; il sistema di videosorveglianza; la rigidità delle regole”*, ma *“la contenzione, in particolare se prolungata, produce esiti psicofisici negativi: organi e funzioni possono essere danneggiati direttamente dalla pressione o dal mal posizionamento del mezzo di contenzione”*.

Ricorda peraltro il Ministero della Salute che, già nel 2008, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (Cpt) del Consiglio d'Europa ha denunciato *“l'eccesso di ricorso alla contenzione, talvolta utilizzata anche come punizione o mezzo pedagogico”*.

Anche la Corte di Cassazione, come ricorda il Ministero nel proprio documento, *“afferma che la contenzione meccanica non rientra in nessuna delle categorie che definiscono l'atto medico”* in quanto, oltre ad essere potenzialmente pericolo per la salute del paziente, è *“un ‘presidio restrittivo della libertà personale’ (...) lecita solo ‘al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 54 c.p., allorquando sussista una concreta situazione di pericolo attuale di grave danno alla persona (del paziente o di coloro che con lui*

continua a pag. 45)

(1) I riferimenti alle dichiarazioni del Comitato Nazionale di Bioetica sono contenuti nel documento *“La contenzione: problemi etici”*, pubblicato dallo stesso Comitato nel 2015.

interagiscono durante la degenza), non altrimenti evitabile e rispondente al criterio di proporzionalità’» (così la Cassazione, V Sezione penale, n. 50497 del 20 giugno 2018).

Pertanto, il Ministero della Salute ha formulato sette “Raccomandazioni e azioni per il superamento della contenzione entro un triennio (2021-2023)”, superamento che «*si configura come un processo necessario e urgente, ma complesso, che necessita di molteplici azioni a tutti i livelli istituzionali, così come a livello dei beneficiari dei servizi e della cittadinanza*».

Le sette raccomandazioni del Ministero riguardano: l’attivazione di percorsi di riconoscimento delle pratiche limitative delle libertà personali; l’assunzione di iniziative per conoscere e monitorare la contenzione; la garanzia delle attività di formazione e tutte le operatrici e gli operatori; il rispetto dei diritti e della dignità delle persone (in quanto «*non c’è cura senza il riconoscimento dell’altro come persona, titolare*

di dignità e di diritti»); l’organizzazione di servizi di salute mentale e di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza integrati, inclusivi e radicati nel territorio; la garanzia della qualità dei luoghi di cura e dei servizi; la promozione del lavoro di equipe e del lavoro in rete dei servizi sanitari e sociali.

In merito, il Ministero della Salute «*definirà uno specifico percorso di monitoraggio finalizzato all’analisi dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel presente documento (...) nella finalità generale del pieno riconoscimento dei diritti e della dignità della persona in cura*».

In conclusione del documento, il Ministero propone uno schema di Accordo sul documento per il superamento delle misure di contenzione meccanica, di cui si propone l’assunzione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.